Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Martedì, 3 ottobre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 14 settembre 1972, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Guillermo Paz Larin, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di El Salvador a Roma.

(10819)

Il giorno 14 settembre 1972, alle ore 10,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Luis Carlos Galan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Colombia a Roma.

(10818)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1972, n. **550.**

Ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visti il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, ed il successivo decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 458, concernenti proroga del termine di validità del predetto decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente il termine di validità del citato decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, prorogato di sei mesi con l'art. 1 del decreto-

legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, e di altri tre mesi con l'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 458, è ulteriormente prorogato di mesi tre.

Le riduzioni stabilite con il secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, esplicano la loro efficacia fino alla scadenza del termine prorogato con il primo comma del presente articolo.

Art. 2.

All'onere di lire 33 miliardi derivante dall'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° ottobre 1972 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — TAVIANI — MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 60 — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gesiwel » a nome della ditta Welpharm, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4290/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 febbraio 1961 con il quale veniva registrata al n. 18483 la specialità medicinale denominata « Gesiwel » (capsule) a nome della ditta Welpharm, con sede in Roma, via Antonio Fogazzaro, 30, prodotta nella officina farmaceutica della ditta Scherer di Aprilia (Latina);

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dello art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gesiwel » preparazione 3 e 10 capsule da g 0,5 registrata al n. 18483 in data 27 febbraio 1961 a nome della ditta Welpharm, con sede in Roma, via A. Fogazzaro n. 30.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11076)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Ankerfarm S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3225, in data 21 settembre 1964, la ditta Ankerfarm S.p.a. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Cinisello Balsamo (Milano), viale Lombardia n. 5, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 19 maggio 1971 con la quale la ditta predetta comunica che presso la suddetta officina farmaceutica non vengono prodotte specialità medicinali;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924 n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Ankerfarm S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Cinisello Balsamo (Milano), viale Lombardia, 5, concessa con decreto ministeriale n. 3522 in data 21 settembre 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11029)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Revoca alla ditta Araldo Medico dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 3109, in data 17 settembre 1963, la ditta Araldo Medico fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Angelo May n. 25 specialità medicinali purchè registrate;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 21 luglio 1972 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata alla ditta Araldo Medico l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Angelo May n. 25, concessa con decreto ministeriale n. 3109 in data 17 settembre 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11028)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Revoca, su rinuncia, all'abbazia di Monte Oliveto Maggiore dell'autorizzazione a produrre specialità medicinale nell'officina farmaceutica sita nell'edificio della abbazia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che decreto A.C.I.S. n. 2075, in data 27 marzo 1958, l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena) fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita nell'edificio dell'abbazia medesima la specialità medicinale denominata « Cerotto Benedettino »;

Vista la lettera in data 5 luglio 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, all'abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena) l'autorizzazione a produrre specialità medicinale nell'officina farmaceutica sita nell'edificio dell'abbazia medesima concessa con decreto A.C.I.S. n. 2075 in data 27 marzo 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Siena è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11030)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1972.
Restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio minerale lubrificante contenuto nei gruppi compressori ermetici per frigoriferi esportati all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio minerale lubrificante contenuto nei gruppi compressori per frigoriferi, esportati all'estero, come tali o montati su apparecchiature elettrodomestiche, sotto l'osservanza delle norme della legge e del regolamento doganali.

Art. 2.

Le ditte esportatrici per essere ammesso al beneficio di cui al precedente articolo devono avanzare apposita domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

L'ammissione alla restituzione dell'imposta di fabbricazione è autorizzata dal Ministero delle finanze che stabilisce, di volta in volta, le modalità da osservarsi per la determinazione della quantità di olio minerale lubrificante contenuto nei gruppi compressori di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(11124)

DECRETO PREFETTIZIO 11 settembre 1972.
Sostituzione di due componenti il consiglio provinciale di sanità di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 4762/Gab. del 17 novembre 1969, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-1972;

Vista la nota n. 390 del 26 maggio 1972, con la quale il collegio provinciale delle ostetriche designa in sostituzione della sig.ra Paola Losito, dimissionaria, la signora Linda Cito;

Vista la nota n. 8438 del 4 luglio 1972 con la quale il direttore della sede provinciale dell'I.N.A.M. designa in sostituzione del dott. Aldo Rudan, collocato a riposo, il dott. Angelo Fiore, quale componente il predetto Consiglio in rappresentanza dell'ente;

Visti i pareri espressi dal medico provinciale rispettivamente con note n. 12646 del 30 giugno 1972 e n. 14131 del 28 luglio 1972;

Ritenuto di dover provvedere alle richieste sostituzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La sig.ra Linda Cito e il dott. Angelo Fiore sono nominati componenti del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza rispettivamente del collegio provinciale delle ostetriche della provincia di Bari e dell'I.N.A.M.

Bari, addì 11 settembre 1972

Il prefetto: PIGNATARO

(10930)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 settembre 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Giugliano in Campania.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Giugliano in Campania ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dott. Carlo Lessona.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti provvedimenti amministrativi, per cui sarebbe di grave pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio, in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Giugliano in Campania e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dottor Carlo Lessona;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Giugliano in Campania, affidata al vice prefetto ispettore dottor Carlo Lessona, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1972, è prorogata a termine di legge.

Napoli, addì 13 settembre 1972

Il prefetto: FABIANI

(11063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale Maggiore - Policlinico di Milano ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/49/30 in data 12 settembre 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale Maggiore di Milano è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(11102)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma

La sig.ra Luigina Vitale, nata a Modugno (Bari) il 19 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di ostetrica rilasciatole dall'Università di Bari il 28 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11067)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Aleatico di Puglia » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b)* dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Aleatico di Puglia » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Aleatico di Puglia »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aleatico di Puglia » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Aleatico di Puglia » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85 % dal vitigno aleatico.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negro Amaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nel territorio delle province di: Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Aleatico di Puglia » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono quindi da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo-argilloso-silicea anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre da escludere sono i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uve per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 95 q.li. Di tale produzione le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e preparazione del vino devono avvenire nelle provincie di: Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14,00.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

I sistemi di preparazione del vino sono quelli tradizionali della zona, previsti dalla vigente legislazione escludendo qualsiasi correzione a mezzo di concentrato e qualsiasi concentrazione ad eccezione di quella a freddo.

E' consentita la preparazione dell'« Aleatico di Puglia » nel tipo liquoroso secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il vino « Aleatico di Puglia » può essere preparato nei seguenti tipi: « dolce naturale » e « liquoroso dolce naturale », da indicare in etichetta, e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Dolce naturale:

colore: rosso granato più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 15,00 di cui effettiva almeno 13 ed un minimo da svolgere di 2 gradi;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

acidità totale minima: 4,00 per mille.

Liquoroso:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, caldo, dolce, armonico, gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: 18,50 di cui effettiva almeno 16 ed un minimo da svolgere di 2,50 gradi;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

acidità totale minima: 4 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Aleatico di Puglia » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino « Aleatico di Puglia », qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, può portare in etichetta la qualifica di « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve e dalla data di alcoolizzazione per il tipo liquoroso.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località facenti parte della regione pugliese e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

E' altresì consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti l'« Aleatico di Puglia » può figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale di quelle idonee alla produzione dell'« Aleatico di Puglia ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma 1° saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazioni al competente ispettorato provinciale della agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(11035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 29 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,88	581,88	582 —	581,88	581,80	581,89	581,90	581,88	581,88	581,85
Dollaro canadese	591,70	591,70	591,50	591,70	591,40	591,65	591,60	591,70	591,70	591,70
Franco svizzero	153,06	153,06	153,03	153,06	153 —	153,05	153,07	153,06	153,06	153,05
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	87,92	87,92	87,93	87,92	87,85	87,92	87,93	87,92	87,92	87,90
Corona svedese	122,65	122,65	122,65	122,65	122,65	122,66	122,68	122,65	122,65	122,65
Fiorino olandese	179,74	179,74	179,80	179,74	179,70	179,77	179,80	179,74	179,74	179,72
Franco belga	13,181	13,181	13,18	13,181	13,19	13,18	13,185	13,181	13,18	13,18
Franco francese	116,13	116,13	116,13	116,13	116,15	116,15	116,15	116,13	116,13	116,10
Lira sterlina	1408,65	1408,65	1409,15	1408,65	1409,50	1408,77	1408,90	1408,65	1408,65	1408,65
Marco germanico	181,68	181,68	185,65	181,68	181,70	181,69	181,70	181,68	181,68	181,65
Scellino austriaco	25,15	25,15	25,18	25,15	25,15	25,15	25,1575	25,15	25,15	25,15
Escudo portoghese	21,68	21,68	21,68	21,68	21,69	21,67	21,66	21,68	21,68	21,66
Peseta spagnola	9,1675	9,1675	9,1650	9,1675	9,16	9,16	9,167	9,1675	9,16	9,16
Yen giapponese	1,9335	1,9335	1,9325	1,9335	1,93	1,93	1,9330	1,9335	1,93	1,93

Media dei titoli del 29 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,125
» 5 % (Ricostruzione)	93,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,85
» 5 % (Città di Trieste)	93,40
» 5 % (Beni esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,90
» 5,50 % » » 1968-83	96,025
» 5,50 % » » 1969-84	97,925
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	98,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,89
Dollaro canadese	591,65
Franco svizzero	153,065
Corona danese	—
Corona norvegese	87,925
Corona svedese	122,665
Fiorino olandese	179,77
Franco belga	13,183
Franco francese	116,14
Lira sterlina	1408,775
Marco germanico	181,69
Scellino austriaco	25,154
Escudo portoghese	21,67
Peseta spagnola	9,167
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Messina

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Nunzio Arrigo, con effetto dal 10 settembre 1972, è stato revocato, con decreto ministeriale 12 settembre 1972, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Messina, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 24 gennaio 1940.

(11000)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessioni dei diplomi di benemerenza della pubblica finanza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale prot. 77092 in data 31 dicembre 1970 con il quale è stato determinato, in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, sopra richiamato, il contingente dei diplomi di benemerenza per l'anno 1970;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il diploma di benemerenza di prima classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'oro, per l'anno 1970, ai signori sottoindicati:

1. Caffè prof. Federico, professore ordinario di Università;
2. De Angelis dott. Filiberto, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere della Corte dei conti;
3. De Gennaro prof. Gino, presidente di sezione onorario del Consiglio di Stato, direttore generale dell'« Assonime »;
4. Forte prof. Francesco, professore ordinario di università;
5. Lenti prof. Libero, professore ordinario di università;
6. Milano dott. Armando, già direttore generale dei monopoli di Stato, consigliere di Stato;
7. Parravicini prof. Giannino, professore ordinario di università;
8. Parrillo prof. Francesco, docente universitario, già presidente del collegio dei periti doganali;
9. Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato, vice presidente del comitato per la riforma tributaria;
10. Proni prof. Giovanni, vice presidente della commissione centrale censuaria, professore ordinario di università.

Art. 2.

E' conferito il diploma di benemerenza di seconda classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'argento, per l'anno 1970, ai signori sottoindicati:

1. Acacia dott. Emilio, intendente di finanza (alla memoria);
2. Argese Domenico, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
3. Campanelli dott. Eugenio, ispettore generale del Ministero delle finanze, a riposo;
4. Casaccia dott. ing. Giovanni, direttore generale onorario del Ministero delle finanze, a riposo;
5. Cavazzana comm. Luigi, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
6. Ciappi dott. Gino, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
7. Civello comm. Medoro, ispettore generale di dogana, a riposo;
8. Cucchiara dott. Giuseppe, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
9. De Nigris dott. Edoardo, ispettore generale delle intendenze di finanza, a riposo;
10. Di Pasquale dott. ing. Michele, direttore centrale dei monopoli di Stato, a riposo;
11. Formosa comm. Salvatore, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
12. Gagliano dott. Eusebio, intendente di finanza (alla memoria);
13. Gibiino dott. Nicolò, ispettore generale del Ministero delle finanze, a riposo;
14. Granata dott. Carlo, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
15. Guida gen. di brig. Raffaele, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
16. Pappalardo dott. Carmelo, ispettore generale del Ministero delle finanze (alla memoria);
17. Rossi Canevari gr. uff. Nicolò, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
18. Satta comm. Ermanno, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
19. Stoppoloni dott. ing. Ezio, direttore generale onorario del Ministero delle finanze, a riposo;
20. Tamburino comm. Tommaso, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
21. Terzani comm. Aldo, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
22. Vallini dott. ing. Scipione, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
23. Varsano prof. dott. Samuele, ispettore generale chimico delle dogane, a riposo;
24. Venditti dott. Arnaldo, membro della commissione centrale censuaria;
25. Zanaboni dott. ing. Luigi, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo.

Art. 3.

E' conferito il diploma di benemerenza di terzo classe della pubblica finanza, con relativa medaglia di bronzo, per l'anno 1970, ai signori sotto indicati:

1. Acciaioli geom. Mario, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
2. Balimbau avv. Pietro, già membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
3. Ballestrero Francesco, cassiere capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (alla memoria);
4. Bartolozzi dott. Virgilio, membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
5. Basile dott. Giuseppe, membro della commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
6. Bianca Alessandro, ispettore generale di dogana onorario, a riposo;
7. Bianchini Ludovico, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
8. Bizzarri Paride, direttore di 1ª classe di dogana, a riposo;
9. Borsetti geom. Roberto, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
10. Bullio Dranzon dott. Rosa, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
11. Caporali dott. Guido, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
12. Cardarelli dott. ing. Francesco, ingegnere capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
13. Carlo dott. Francesco, ispettore generale chimico delle dogane, a riposo;
14. Casarini geom. Alberto, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
15. Cesareo avv. Franco, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

16. Chiapperi dott. ing. Filippo, ingegnere capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
17. Ciampolillo rag. Alfonso, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
18. Comolli rag. Andrea, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
19. Corradini Luigi, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
20. Delerba dott. Paolo, presidente di commissione censuaria provinciale;
21. De Liso Giuseppe, perito capo dei monopoli di Stato, a riposo;
22. Delogu geom. Giovanni, membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
23. De Maio dott. Bruno, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
24. De Palma dott. Riccardo, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
25. Di Tomassi col. Dino, del Corpo della guardia di finanza (alla memoria);
26. Fameli Giuseppe, direttore di 1ª classe di dogana, a riposo;
27. Farruggia dott. ing. Antonino, ingegnere capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
28. Ferro Luzzi dott. Giovanni, ispettore generale chimico delle dogane, a riposo;
29. Finali ing. Francesco, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
30. Fiocca geom. Adamo, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
31. Frunzio dott. Mario, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
32. Fustinoni avv. Mansueto, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
33. Garrisi Giuseppe, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
34. Garuffo Liborio, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
35. Giliberti col. Gustavo, del corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
36. Greppi ing. Santino, già vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
37. Ioli dott. Antonio, ispettore generale chimico delle dogane, a riposo;
38. Melani prof. Raffaello, vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
39. Milone Maria, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
40. Montanari Alfredo, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
41. Niro dott. Andreino, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
42. Nozzoli ing. Silvestro, presidente di commissione censuaria provinciale;
43. Occhiogrosso Giuseppe, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
44. Pacca Michelangelo, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
45. Pieralli dott. Davide, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;
46. Poggiali ing. Giovanni, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
47. Poli Lamberto, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
48. Ravaioli prof. Giuliano, membro della commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
49. Regè dott. Ettore, presidente di commissione censuaria provinciale;
50. Rinaldi Ernesto, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
51. Rispoli dott. Vincenzo, presidente di commissione censuaria provinciale;
52. Runfola dott. Antonino, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
53. Saetti Oliviero, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
54. Santucci dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
55. Testi ing. Alcide, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
56. Testoni rag. Arturo, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
57. Tissino geom. Mario, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
58. Vacca avv. Pietro, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte idirette sugli affari;
59. Venzaghi dott. Enrico, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
60. Zumin dott. Eugenio, presidente di commissione censuaria provinciale.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1972

LEONE

VALSECCHI

(11039)

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1972 al 30 aprile 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2669/71, n. 151/72, n. 310/72, n. 311/72, n. 389/72 e n. 828/72 » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 22 giugno 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 4614 voce tariffa 02.02-B-II-e-2-bb, statistica 74, colonna 7, supplemento prelievo dal 28 febbraio 1972 al 24 aprile 1972 leggere la nota « *(l)* » anzichè « *(i)* ».

(10931)

Prelievo applicabile dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) numeri 1388/71, 1444/71, 1500/71, 1544/71, 1632/71, 1714/71, 1760/71, 1802/71, 1843/71, 1912/71, 1949/71, 1992/71, 2032/71, 2083/71, 2141/71, 2188/71, 2241/71, 2290/71, 2348/71, 2412/71, 2463/71, 2515/71, 2571/71, 2610/71, 2665/71, 2743/71, 2845/71, 23/72, 70/72, 122/72, 169/72, 242/72, 288/72, 334/72, 374/72, 439/72, 486/72, 532/72, 579/72, 638/72, 693/72, 737/72, 785/72, 852/72, 917/72, 965/72, 1014/72, 1061/72, 1129/72, 1189/72, 1238/72, 1280/72 e 1342/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo
della Tariffa	della Statistica		
17,03	00	Melassi, anche decolorati	zero

(10749)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 402/72 e n. 525/72.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-3-1972 al 15-3-1972	dal 16-3-1972 al 31-3-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	5.250	5.250
	06	b. altri	4.000	4.000
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	11	1. inferiore o uguale a 4 %	4.000	4.000
	14	2. superiore a 4 %	5.069	5.069
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	17	1. inferiore o uguale a 4 %	3.375	3.375
	21	2. superiore a 4 %	4.444	4.444
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
		I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21%:		
	24	a. crema di latte	11.619	11.619
	27	b. altri	11.619	11.619
	31	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	24.581	24.581
	34	III. superiore a 45 %	37.988	37.988
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	1.250	1.713
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	3.750	3.750
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	25.188	25.188
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	26.438	26.438
	18	4. superiore a 29 %	32.550	32.550
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	zero	zero
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	21.438	21.438
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	22.688	22.688
	36	4. superiore a 29 %	28.800	28.800
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	8.481	8.481
	42	2. altri	11.450	11.450
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	24.581	24.581
	50	2. superiore a 45 %	37.988	37.988

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-3-1972 al 15-3-1972	dal 16-3-1972 al 31-3-1972
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	zero per kg (*f*)	zero per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	214 per kg (*f*)	214 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	288 per kg (*f*)	288 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	zero per kg (*g*)	zero per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	214 per kg (*g*)	214 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	288 per kg (*g*)	288 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	16.675	16.675
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	246 per kg (*g*)	246 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	380 per kg (*g*)	380 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	44.694	44.694
	08	B. altro	54.525	54.525
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:		
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:		
	107	aa. Bergkäse	31.244	31.244
	111	bb. altri	31.244 (*m*)	31.244 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	31.244	31 244
	124	beta. altri	31.244 (*m*)	31.244 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	31.244	31.244
	131	bb. altri	31.244 (*m*)	31.244 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-3-1972 al 15-3-1972	dal 16-3-1972 al 31-3-1972
04.04 (*segue*)	134	II. altri	31.244	31.244
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	40.313 (*p*)	40.313 (*p*)
		C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	19.394	19.394
	144	II. altri	19.394	19.394
		D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750
	151	b. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	30.169	30.169
	161	2. superiore a 48 %	33.238	33.238
	164	b. superiore a 36 %	83.238	83.238
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313
	167	2. Pecorino	40.313	40.313
	169	3. altri	40.313	40.313
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	20.825	20.825
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	27.100 (*t*)	27.100 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	27.100 (*u*)	27.100 (*u*)
	175	3. Kachkaval (*s*)	27.100 (*v*)	27.100 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	27.100 (*v*)	27.100 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	27.100	27.100
	182	bb. non nominati	27.100	27.100
		c. superiore a 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	20.325	20.325
	185	bb. altri	20.325	20.325
	187	2. altri	77.100	77.100
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-3-1972 al 15-3-1972	dal 16-3-1972 al 31-3-1972
04.04 (*segue*)	190	2. Pecorino	40.313	40.313
	191	3. altri	40.313	40.313
		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	77.100	77 100
	197	2. non nominati	77.100	77 100
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A e quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. Lire 2.056,25 (duemilacinquantasei e 25/100) per il periodo dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972.

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 2.056,25 (duemilacinquantasei e 25/100) per il periodo dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. (pari a lire 22.437,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. (pari a lire 34.937,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(10933)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Dichiarazione di diserzione del concorso interno ad un posto di operaio qualificato in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presdente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente il riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1972, registro n. 4 Sanità, foglio n. 302, con il quale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, veniva indetto un concorso interno ad un posto di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, riservato agli operai comuni;

Considerato che nessun candidato ha presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto;

Decreta:

Il concorso interno ad un posto di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, riservato agli operai comuni, di cui alle premesse, è dichiarato deserto per mancanza di candidati.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1972
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 45

(10983)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissioni esaminatrici per l'espletamento dei concorsi speciali a trecentoquattordici posti per varie qualifiche del personale delle navi traghetto riservati a coloro che hanno titolo a fruire dei benefici della legge 29 ottobre 1971, n. 880.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 227, con il quale sono stati indetti concorsi speciali, per le qualifiche del personale delle navi traghetto, riservati a coloro che hanno titolo a fruire dei benefici di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento dei concorsi citati nelle premesse, sono composte come segue:

Per le qualifiche di:

UFFICIALE NAVALE UFFICIALE MACCHINISTA, CARPENTIERE, MOTORISTA ELETTRICISTA

Presidente:
La Torre ing. Sergio, ispettore capo superiore.

Membri:
Lodoli ing. Giuseppe, ispettore capo;
De Cristofaro dott. Federico, ispettore capo;
Funghi dott. Luigi, ispettore capo;
Papitto dott. Vincenzo, ispettore capo.

Segretario:
Fasani dott. Luigino, segretario superiore.

MARINAIO

Presidente:
Maffi ing. Fabio, ispettore capo.

Membri:
Lorenzetti Eolo, comandante;
Gambacorta Ignazio, comandante.

Segretario:
De Domenico dott. Sebastiano, segretario.

CARBONAIO

Presidente:
Maffi ing. Fabio, ispettore capo.

Membri:
Bruno Vincenzo, direttore di macchina;
Strano Crispino, direttore di macchina.

Segretario:
De Domenico dott. Sebastiano, segretario.

Roma, addì 26 luglio 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(11045)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lucidatore di mobili » qualificato.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 29ª del 15 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1970, registro n. 43 Difesa, pers. civ., foglio n. 48, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « lucidatore di mobili » qualificato.

(10949)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettroacustico per ultrasuoni » specializzato.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 29ª del 15 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1970, registro n. 43 Difesa, pers. civ., foglio n. 52, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettroacustico per ultrasuoni » specializzato.

(10950)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrogenista » specializzato.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 29ª del 15 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1970, registro n. 43 Difesa, pers. civ., foglio n. 51, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrogenista » specializzato.

(10951)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « operatore di macchine meccanografiche » qualificato.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 29ª del 15 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1970, registro n. 66 Difesa, pers. civ., foglio n. 216, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « operatore di macchine meccanografiche » qualificato.

(10952)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » specializzato.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 29ª del 15 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1971, registro n. 4 Difesa, pers. civ., foglio n. 285, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » specializzato.

(10953)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » qualificato.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 29ª del 15 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1970, registro n. 66 Difesa, pers. civ., foglio n. 213, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » qualificato.

(10954)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tornitore in legno » qualificato.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 29ª del 15 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 44 Difesa, pers. civ., foglio n. 156, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « tornitore in legno » qualificato.

(10955)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » qualificato.

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 29ª del 15 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 27 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, pers. civ., foglio n. 212, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » qualificato.

(10956)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6491 del 20 settembre 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le proposte e le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Componenti:

Ceccherini dott. Guido, direttore di sezione della prefettura di Cosenza;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;

Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Napoli;

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Comite dott. Osvaldo, ufficiale sanitario del comune di Cosenza.

Segretario:

Zicari dott. Bruno, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 1° settembre 1972

Il medico provinciale: De Prisco

(10921)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7485 del 22 dicembre 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto, vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 22;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e proposte di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1971, è costituita come segue:

Presidente:

Policicchio dott. Emilio, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno.

Componenti:

Mosca dott. Alfonso, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale capo;
Corsico prof. Giuseppe, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;
Monti prof. Franco, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Massi prof. Osvaldo, veterinario comunale capo del comune di Roma.

Segretario:

Marchitelli dott.ssa Caterina, consigliere in servizio presso il veterinario provinciale di Roma.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma; tale provvedimento sarà, inoltre, affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

(11021)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 10.

Disciplina delle competenze della Regione in materia di circoscrizioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 2 *settembre* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di circoscrizioni comunali sono esercitate dagli organi regionali secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, determina le denominazioni delle frazioni e delle borgate e le sedi municipali a norma dell'art. 266 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 3.

La giunta regionale provvede:

a) alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali e alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra comuni riuniti od aggregati a norma dell'art. 36 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383;

b) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono ai sensi dell'art. 37 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale determina o rettifica i confini fra, due o più comuni a norma degli articoli 32 e 35 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

Il Presidente della giunta regionale decide i ricorsi per contestazioni di confini tra comuni a norma dell'art. 267 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 6.

La giunta regionale adotta gli altri provvedimenti di competenza della Regione in materia di circoscrizioni comunali che non siano attribuiti dalla presente legge ad altri organi regionali.

Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 agosto 1972

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1972, n. 11.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 2 *settembre* 1972)

(10709)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.